

QUADRO RF REDDITO d'IMPRESA

Le società di capitali e gli enti commerciali in fase di compilazione del quadro RF, apportano le variazioni in aumento e in diminuzione in base agli artt. 56 e segg del Tuir, determinando l'utile o la perdita fiscale.

di Gaetano De Vito *

La strada del doppio binario, iniziata con il disinquinamento del bilancio di esercizio, realizzato attraverso la rimozione dell'obbligo, ai fini fiscali, del transito nel conto economico degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali nonché delle altre rettifiche di valore e accantonamenti, che il comma 4 dell'art. 109 del Tuir [CFF È 5209] subordina ora alla indicazione nel quadro EC, è proseguita con gli interventi indispensabili per gestire il reddito delle imprese che per obbligo o per opzione hanno adottato i nuovi principi internazionali di redazione del bilancio di esercizio.

Infatti per i **sogetti** che **adottano** gli **Ias** (principi contabili internazionali elaborati fino al 2001) e gli **Ifrs** (principi contabili internazionali elaborati dal 2001) si è reso necessario un adattamento del principio generale, cosiddetto di derivazione, della dipendenza del reddito imponibile dal risultato di esercizio determinato in base alla normativa civilistica, attribuendo rilevanza anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio netto.

Ne è derivato un articolato sviluppo del **percorso** da effettuare per **determinare** il **reddito imponibile**, più complesso del precedente:

Utile/perdita di bilancio + Variazioni in aumento – Variazioni in diminuzione

poiché oltre a contenere le **differenze** di cui al quadro **EC** contiene anche l'evidenza dei componenti

positivi e negativi imputati direttamente a patrimonio senza transitare per il conto economico:

Utile/perdita di bilancio + Componenti positivi imputati direttamente a patrimonio (per adozione Ias/Ifrs) – Componenti negativi imputati direttamente a patrimonio (per adozione Ias/Ifrs) – Componenti negativi indicati nel quadro EC + Componenti positivi indicati nel quadro EC + Variazioni in aumento – Variazioni in diminuzione

EFFETTO dell'ADOZIONE degli IAS/IFRS sul QUADRO RF

Le modifiche apportate alle norme del Tuir (art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 [CFF ● 6085]) hanno l'obiettivo di mantenere la **neutralità fiscale** dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio secondo i principi internazionali. Il comma 5 dell'art. 13 del citato decreto [CFF ● 6086] stabilisce che «*il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi*

contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

Va infatti considerato che l'adozione degli Ias comporta anche l'**applicazione** del **periodo transitorio**, con il quale le **poste** patrimoniali di bilancio vengono **uniformate** a quanto disposto dai principi contabili

* *dottore commercialista – Presidente Assoholding.*

UNICO 2006 SC - QUADRO RF

internazionali.

Questa fase, cosiddetta «*first time adoption*» (Fta), come d'altronde tutte le fasi a regime conseguenti all'adozione degli Ias non devono generare modifiche nel carico fiscale dell'ente rispetto all'applicazione dei principi contabili nazionali.

A tal fine per le **componenti** che in base a detti principi sono **imputati direttamente a patrimonio netto** la scelta del Legislatore fiscale è stata quella di prevedere **variazioni in aumento** e in **diminuzione** esattamente come previsto per le componenti negative e positive di reddito che confluiscono nel conto economico. Ne è conseguito che le **riserve «Ias»** influiscono sulla determinazione del reddito d'impresa come se le stesse rappresentassero un saldo confluito nel conto economico tra i componenti negativi o positivi a seconda se tale saldo ha rispettivamente aumentato o diminuito il valore del patrimonio netto. Salvo poi neutralizzare gli effetti dei componenti confluiti nelle riserve che non hanno impatto fiscale attraverso la **variazione in aumento** di cui al rigo **RF 34** o la **variazione in diminuzione** di cui al rigo **RF 56**.

CASO di VARIAZIONE NEGATIVA del PATRIMONIO per ADOZIONE degli IAS

Riduzione di valore dell'avviamento

In caso di **avviamento** (o *goodwill*) acquisito a seguito di un'**aggregazione aziendale** e quindi iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale a differenza di

quanto previsto dalla disciplina civilistica italiana, secondo gli **Ias** questa posta **non è assoggettata ad ammortamento** ma, **annualmente**, al cosiddetto **impairment test** (letteralmente «test di danneggiamento») che può determinare riduzioni durevoli di valore. Questa verifica si effettua sulla base del maggiore fra il valore attuale dei flussi attesi di risultato della società che ha acquisito il bene avviamento e il possibile prezzo di cessione dell'entità che lo ha generato. Ne deriva che l'avviamento, in quanto considerato bene a «vita utile indefinita», non è, ai fini **Ias**, **assoggettato ad ammortamento** ma esclusivamente a **svalutazioni**.

Sotto il profilo fiscale la quota di ammortamento di questa voce è deducibile in sede di dichiarazione dei redditi nella misura **massima** di un diciottesimo (**1/18**). Tale variazione in diminuzione troverà collocazione direttamente nel **quadro EC** le cui risultanze, come riportato in tabella, **rappresentano** altrettante **variazioni in aumento** e in **diminuzione del quadro RF**. Se a seguito di *impairment test* l'avviamento mantiene il proprio valore, l'unica variazione in dichiarazione dei redditi corrisponderà alla deduzione di 1/18 nel quadro RF.

Diverso è il caso in cui in sede di *first time adoption*, ovvero a regime, attraverso *impairment test* siano emersi eventi o circostanze indicatori di riduzioni durevoli di valore. In tal caso l'avviamento potrebbe subire una svalutazione che in sede di Fta interessa solo patrimonio netto, senza transitare per il conto economico.

Esempio n. 1

Si ipotizzi a tal fine che l'avviamento iscritto dalla società Alfa per 1.800 venga, in sede di *first time adoption*, svalutato per 800 e che questa componente di svalutazione venga direttamente imputata a patrimonio. Secondo le istruzioni al modello RF si dovrà procedere come segue:

Rigo RF 7 - D componenti negativi imputati direttamente a patrimonio 800

Rigo RF 8 - E componenti negativi da quadro EC (ammortamento di 1/18) 100

Rigo RF 34 - variazione in aumento per neutralizzazione componenti negativi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali 800

Effetto sul reddito imponibile: - 800 (RF 7) - 100 (RF 8) + 800 (RF 34) = - 100

(l'importo «- 100» corrisponde, come consentito dal Tuir, all'ammortamento di 1/18 dell'avviamento).

CASO di VARIAZIONE NEGATIVA del PATRIMONIO per ADOZIONE degli IAS

Attualizzazione del Tfr

Il **Tfr** rientra nell'ambito dello **Ias 19**. È ritenuta un'obbligazione complessa che deve tenere conto anche degli sviluppi futuri del rapporto di lavoro. A tal fine l'importo deve essere **attualizzato** alla data di riferimento del bilancio.

Ciò in quanto L'Ifric (*International Financial Reporting Interpretation Committee*) ha precisato che la contabilizzazione del Tfr attraverso parametri che

prevedono l'iscrizione per un importo corrispondente a quello maturato, basandosi sull'ipotesi che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio, non è accettabile.

A tal fine è richiesto l'intervento di un attuario il quale, tenuto conto delle caratteristiche del personale interessato, ne ricalcoli l'importo del debito. Tuttavia il calcolo potrebbe risultare difficoltoso e il risultato aleatorio, specie se l'impresa è di recente costituzione. In ogni caso l'**attualizzazione del Tfr** andrebbe fatta e comporta in via generale una riduzione dell'importo del **debito** - iscritto in bilancio in sede di Fta - nonché una riduzione degli **accantonamenti**

futuri quando i principi Ias/Ifrs sono a regime. In sede di transizione, l'importo della **differenza** tra il calcolo in base alle norme nazionali e quello secondo

lo Ias 19 va imputato nella voce di patrimonio netto intestata alla «**Riserva per adozione Ias/Ifrs**».

Esempio n. 2

Si ipotizzi che il fondo Tfr della società Beta sia pari a 1.000 e che a seguito della stima delle possibilità future di utilizzo del fondo in base alla durata media dei contratti di lavoro sia ridotto a 900 e che quindi la differenza di 100 sia imputata alla riserva da adozione Ias. Si ipotizzi inoltre che l'accantonamento dell'esercizio corrisponda a 100 per il maturato pari e a 90 secondo gli Ias. Ne segue che il fondo Tfr a fine esercizio ammonta a 990. Tuttavia la deducibilità fiscale dell'accantonamento, corrispondente al maturato, ammonta a 100.

Nel quadro RF si procederebbe come segue:

Rigo RF 6 - C) componenti positivi imputati direttamente a patrimonio 100

Rigo RF 8 - E) componenti negativi da quadro EC 10

Rigo RF 56 - variazione in diminuzione per neutralizzazione componenti negativi

derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali 100

Effetto sul reddito imponibile: + 100 (RF 6) - 10 (RF 8) - 100 (RF 56) = - 10

(l'importo «- 10» corrisponde, come consentito dal Tuir, alla differenza tra l'accantonamento del Tfr secondo lo Ias 19 e quella secondo l'importo maturato).

Va in ogni caso tenuto conto che le istruzioni del quadro EC non contengono una voce che consenta di iscrivere la differenza tra l'accantonamento del Tfr secondo il maturato e quella secondo lo Ias. A tal fine potrebbe essere utilizzato il rigo EC 12 del quadro EC.

ALTRE VARIAZIONI in AUMENTO e in DIMINUZIONE

Rigo RF 24 - Minusvalenze derivanti da cessione di partecipazione pex

Questo rigo interessa l'ammontare delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i **requisiti pex** e **possedute dal primo giorno del dodicesimo mese** precedente quello dell'avvenuta **cessione** e che, alla luce di tale norma, sono **indeducibili**.

Nel caso, quindi, di una cessione di partecipazione che generi una minusvalenza, iscritta nel conto economico per € 1.000, si provvederà a rendere in deducibile tale costo mediante una variazione in aumento del reddito imponibile da indicare nel rigo RF 24, denominato «*Minusvalenze relative a partecipazioni esenti*» e si indicherà:

RF 24 - Minusvalenze relative a partecipazioni esenti: 1.000 (minusvalenza non deducibile)

Rigo RF 49 - Plusvalenze derivanti da cessione di partecipazione pex

Questo rigo interessa la quota esente delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti **pex** e che siano state **possedute ininterrottamente** dal primo giorno del **diciottesimo mese** precedente a quello dell'avvenuta cessione. Ricordiamo che il periodo di detenzione delle partecipazioni è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L.

203/2005, che lo ha aumentato da 12 a 18 mesi.

A partire dal 2005, la quota di **esenzione** della **plusvalenza** dalla tassazione è stata progressivamente **diminuita** e, pertanto, nel rigo RF49 bisognerà indicare la **percentuale** di plusvalenza realizzata da non tassare e quindi da portare in diminuzione del reddito imponibile.

Supponendo una plusvalenza realizzata pari ad € 1.000 nel rigo RF49 si indicherà:

RF 49 - Plusvalenze relative a partecipazioni esenti: 1.000 (per cessioni avvenute tra il 1° gennaio 2005 e 3 ottobre 2005 - esenzione pari al 100% della plusvalenza)

RF 49 - Plusvalenze relative a partecipazioni esenti: 950 (per cessioni avvenute tra il 4 ottobre 2005 e 2 dicembre 2005 - esenzione pari al 95% della plusvalenza)

RF 49 - Plusvalenze relative a partecipazioni esenti: 910 (per cessioni avvenute tra il 3 dicembre 2005 e 31 dicembre 2005 - esenzione pari al 91% della plusvalenza)

Rigo RF 14 - Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività

Questo rigo interessa in particolar modo i **redditi dei fabbricati**, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa e che sono dati in locazione.

UNICO 2006 SC - QUADRO RF

Infatti, in tal caso, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il **reddito** è determinato in **misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione**. La regola trova applicazione a decorrere dal 4 ottobre 2005, data di entrata in vigore del D.L. 203/2005.

Pertanto, nel caso in cui un'impresa affitti un appartamento a tali condizioni:

- affitto attivo annuo contabilizzato pari ad € 50.000;
- spese documentate contabilizzate di manutenzione pari ad € 10.000,

dovrà operare in dichiarazione dei redditi introducendo, come variazione in aumento del reddito imponibile, un importo di € 2.500 che rappresenta la quota di spese di manutenzione eccedenti quelle deducibili, pari al 15% del canone annuo (nel nostro caso il 15% di 50.000 è pari ad € 7.500, quindi € 2.500, che è la differenza tra € 10.000 ed € 7.500, è la quota indeducibile di spese di manutenzione).

Quindi si indicherà:

RF 14 – Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività: 2.500

RF 25 – Ammortamenti non deducibili (quota indeducibile dell'avviamento)

Questo rigo interessa gli operatori che hanno contabilizzato l'**ammortamento civilistico** dell'**avviamento** in **misura più elevata** rispetto alla **quota fiscalmente deducibile** che è stata portata, dalla Finanziaria 2006 in **18 anni**, pari ad una **quota annua deducibile** del **5,56%**.

Infatti, in presenza di un periodo di ammortamento civilistico di durata inferiore ai 18 anni, parte della quota annua contabilizzata verrà **resa indeducibile fiscalmente** attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile.

Questo perché, come detto, a fronte di una quota annua di ammortamento civilistico contabilizzata in bilancio, solamente una parte di essa (pari al 5,56% del costo originario) potrà essere dedotta fiscalmente.

Ipotizzando un cespite pari ad €10.000 ed una quota di ammortamento civilistico contabilizzata pari al 10% (€1.000), la quota ammessa fiscalmente in deduzione sarà pari ad € 556 e la differenza tra l'ammortamento civilistico e quello fiscale, pari ad € 444, costituisce una variazione in aumento del reddito imponibile che sarà così indicato:

RF 25 – Ammortamenti non deducibili: 444